



SENT. N. 204/25

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Alessandra OLESSINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al nr. **24192** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

R.L. (cod. fisc.: *omissis*), nata a *omissis* il

omissis e residente a **omissis** in Via **omissis**, in

proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa

individuale BAR *omissis* DI R.L. (cancellata dal Registro

delle Imprese in data 08/01/2018, per cessazione attività in data 31/12/2017)

codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese:

omissis, Partita IVA: **omissis** già con sede a **omissis**

Strada **omissis**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crimi e

Vincenzo Palmieri del Foro di Torino, giusta procura in calce al presente atto,

ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Tenivelli

	n. 11, difensori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria	
	al numero di fax 01119792895 o agli indirizzi di posta elettronica certificata:	
	<i>salvatorecrimi@pec.ordineavvocatitorino.it,</i>	
	<i>vincenzopalmieri@pec.ordineavvocatitorino.it.</i>	
	Uditi, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025, il Relatore Consigliere	
	Giuseppe Maria Mezzapesa, la difesa del convenuto e il Pubblico Ministero	
	contabile, nella persona del Vice Procuratore Generale Massimo Valero;	
	Visti gli articoli 136 e seguenti del Codice della giustizia contabile;	
	Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;	
	PREMESSO	
	1. La Procura regionale ha convenuto in giudizio R.L., in proprio e	
	nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale BAR	
	omissis DI R.L. (cancellata dal Registro delle Imprese in data	
	08/01/2018, per cessazione attività in data 31/12/2017), per ottenerne la	
	condanna al pagamento della somma complessiva di euro 30.513,89 in favore	
	di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte.	
	La controversia riguarda, nella specie, un finanziamento concesso nell'ambito	
	del Programma regionale degli Interventi Allegato A "Interventi per la nascita	
	e lo sviluppo di creazione d'impresa" approvato con delibera di Giunta	
	regionale 39-12570 del 16/11/2009.	
	Constatata la perdita dei requisiti di ammissibilità entro il periodo previsto dal	
	Programma e la mancata presentazione della rendicontazione finale delle spese	
	sostenute, Finpiemonte S.p.A., con propria nota prot. n. 19-02232 del 29	
	gennaio 2019, disponeva la revoca totale del finanziamento agevolato erogato	
	pari ad euro 54.120,00, e in ragione della predetta revoca la restituzione del	
	- pag. 2 di 5 -	

finanziamento regionale indebitamente fruito, pari ad euro 37.639,56 di cui euro 34.738,36 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali, oltre euro 2.901,20 per oneri di agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione (27/02/2012) e quella del provvedimento di revoca (29/01/2019).

Con nota del 13 giugno 2024, Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso un ulteriore aggiornamento in cui attesta che, ad oggi, il credito residuo vantato da Finpiemonte S.p.A., nei confronti della ditta individuale debitrice ammonta complessivamente ad euro 30.513,89 di cui euro 27.612,69 in linea capitale oltre ad euro 2.901,20 per oneri di agevolazione.

2. La convenuta ha formulato, con istanza volta ad acquisire il parere della Procura contabile, richiesta di ammissione al rito abbreviato, offrendo il pagamento del 35 per cento dell'importo contestato, ovvero 10.679,86 euro.

3. La Procura, in data 17 marzo 2025, ha rilasciato il proprio parere concordando sia sull'*an* che sul *quantum* proposto.

4. Fissata la Udienza camerale per la decisione sull'istanza di rito abbreviato in data 9 aprile 2025, il Collegio ha adottato il Decreto nr. 10/2025, depositato in data 14 aprile 2025, con il quale è stata accolta l'istanza in parola, per le motivazioni nello stesso esplicitate, e disposto il pagamento della somma di euro 10.679,86 (diecimilaseicentosettantanove/86), entro il termine perentorio di 30 giorni.

5. Nella camera di consiglio tenutasi in data odierna, le parti hanno confermato l'avvenuto pagamento soddisfacitivo dell'importo individuato nel Decreto sopra indicato, nella misura di euro 10.679,86 (diecimilaseicentosettantanove/86).

Al riguardo, giova evidenziare che è stata depositata documentazione attestante

il tempestivo pagamento, nonché quietanza di riversamento a favore di

Finpiemonte S.p.A.

Tanto premesso in fatto;

CONSIDERATO

- che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato

come già evidenziato nel Decreto nr. 10/2025, sopra richiamato;

- che è stato accertato il tempestivo pagamento soddisfacitivo dell'importo,

individuato nel medesimo Decreto:

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in

composizione collegiale, definitivamente pronunciando;

Visti gli articoli 130 e seguenti del Codice della giustizia contabile;

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara che nulla è più

dovuto da parte convenuta.

La peculiarità della fattispecie in esame giustifica l'integrale compensazione

delle spese di lite.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2025, con

l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere Estensore

Alessandra OLESSINA Consigliere

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 07/10/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 07/10/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente